

Newsletter

Practice Area: Restructuring, Insolvency, and Special Situations
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022

I **Introduzione – L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la relativa disciplina transitoria**

In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” o “CCII” il quale racchiude, in un **unico corpus normativo** e a superamento della Legge Fallimentare, la disciplina di **tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza** (ad eccezione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), indipendentemente dalla natura del debitore e dal tipo di attività da questi esercitata, oltre alla **composizione negoziata della crisi** ed alla **liquidazione giudiziale** (che sostituisce il fallimento).

Il CCII è contenuto nel Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, come integrato e modificato, da ultimo a mezzo del Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (la cd. **Direttiva Insolvency**).

Ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento e alle proposte di concordato fallimentare, nonché ai ricorsi per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero per l’apertura del concordato preventivo depositati o pendenti prima dell’entrata in vigore del CCII continuerà ad applicarsi la Legge Fallimentare.

II **CCII: uno sguardo d’insieme alle principali novità**

Prima di entrare nel merito dei singoli strumenti e procedure disciplinati dal CCII è senz’altro utile uno “sguardo d’insieme” alle principali novità da esso introdotte, tra cui:

- l’abolizione del termine “*fallimento*”, sostituito dalla “*liquidazione giudiziale*”;
- la previsione di una specifica nozione di “*crisi*”, definita quale “*lo stato del debitore che*

rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi";

- la previsione, in capo all'imprenditore (sia individuale che collettivo), dell'obbligo di adottare misure ed assetti funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa con una **specificata declinazione** sia del "**contenuto minimo**" – in termini di **adeguatezza** – di tali misure e assetti sia dei "**segnali**" rilevanti ai fini di una tempestiva emersione della crisi;
- l'obbligo, **in capo alle banche e agli intermediari finanziari**, di **informare** gli **organi di controllo** societario del debitore (se presenti) in merito a "*variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti*";
- l'introduzione della definizione di "**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**", i quali ricomprendono – tra l'altro - i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, le convenzioni di moratoria, i **piani di ristrutturazione soggetti a omologazione** (novità nel panorama normativo fallimentare) e i concordati preventivi;
- la previsione di un **procedimento** (giudiziale) **unitario** per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alla liquidazione giudiziale;
- la regolazione della crisi o insolvenza di "**gruppo**", individuato nell'insieme delle società che esercitano – o sono sottoposte – a direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto.

Nei successivi paragrafi saranno passati brevemente in rassegna gli strumenti disponibili per la regolazione della crisi d'impresa o dell'insolvenza, rispettando il medesimo ordine d'esposizione del CCII e concentrandosi sulle principali differenze rispetto alla disciplina previgente.

III La composizione negoziata della crisi d'impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

La disciplina della composizione negoziata della crisi d'impresa – introdotta con il D.L. n. 118/2021 – è stata incorporata all'interno del CCII medesimo e, con essa, anche quella relativa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

La composizione negoziata della crisi **non** costituisce uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ma si colloca in un momento temporalmente antecedente, e ciò in linea con uno dei "principi cardine" della riforma, ossia quello della emersione tempestiva della crisi.

Allo strumento della composizione negoziata possono fare ricorso tutti gli imprenditori (commerciali e agricoli) che si trovino in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, a condizione che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. In tal caso, essi possono chiedere – tramite apposita piattaforma telematica presso UnionCamere – la nomina di un esperto indipendente che possa facilitare le trattative tra gli imprenditori medesimi e i propri creditori.

Anche la disciplina del cd. "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio", di cui al D.L. n. 118/2021, è analoga all'attuale.

Infine, si segnala che il CCII prevede la possibilità di una composizione negoziata “di gruppo”.

IV Piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del CCII

L'articolo 56 del CCII prevede che l'imprenditore che versi in **stato di crisi o di insolvenza** possa predisporre un piano, **rivolto ai propri creditori**, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria, da sottoporre all'attestazione di un professionista indipendente in possesso dei requisiti previsti. L'attestatore dovrà esprimersi in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità economica del piano.

Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi coi creditori possono essere pubblicati nel Registro delle Imprese, su richiesta del debitore.

Il CCII prevede espressamente che:

- il piano debba avere data certa e specifici **“contenuti minimi”** ivi dettagliati, tra cui – ad esempio – l'elenco dei creditori estranei con indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- gli atti unilaterali posti in essere in attuazione del piano debbano essere **provati per iscritto e avere data certa**;
- sia ammissibile, entro i limiti di cui al CCII, un **“piano di gruppo”**;
- gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano di risanamento attestato siano **esenti da azione revocatoria ai sensi dell'articolo 166 del CCII** (contraltare dell'attuale “revocatoria fallimentare”) **ed anche da azione revocatoria ordinaria**. Tale esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore laddove il creditore ne fosse a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.

V Accordi di ristrutturazione dei debiti e convenzioni di moratoria

Il CCI non introduce modifiche sostanziali all'istituto dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** e norma tale strumento agli articoli 57 e ss., i quali includono anche la disciplina dei cd. *“accordi di ristrutturazione agevolati”* e degli *“accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”* - entrambi già previsti dalla Legge Fallimentare, in virtù delle modifiche introdotte dal D.L. n. 118/2021 – nonché delle convenzioni di moratoria (pure esser già normate dalla Legge Fallimentare) e della transazione su crediti tributari e contributivi, contraltare della transazione fiscale.

Le principali novità introdotte possono essere sintetizzate come segue:

- l'accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti è consentito all'imprenditore – anche non commerciale (e diverso dal cd. “imprenditore minore”) – in stato di crisi o insolvenza;
- il piano sotteso all'accordo deve essere redatto con le modalità (e, quindi, con i

contenuti minimi) prescritti all'articolo 56 del CCII per il piano attestato di risanamento;

- gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione;
- non opera uno *stay of action* automatico: esso è disposto su specifica istanza del debitore e può essere chiesto anche nel corso delle trattative. In tal caso, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito di tale richiesta e sono inefficaci patti contrari;
- i creditori interessati dalle eventuali misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto di non essere stati pagati;
- sono ammissibili, entro taluni limiti, gli accordi di ristrutturazione "di gruppo".

VI Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Il **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**, introdotto dall'articolo 64-*bis* del CCII, costituisce una novità nel panorama della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Può accedere a tale strumento l'imprenditore commerciale (diverso dall'imprenditore minore) che si trovi in stato di crisi o insolvenza. Il CCI stabilisce, *inter alia*, che il piano di ristrutturazione:

- debba soddisfare alcuni "**requisiti minimi**" con riguardo al proprio contenuto (che sono i medesimi previsti per il concordato preventivo) e, in ogni caso, chiarire perché sia preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;
- contempra necessariamente la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- preveda la possibilità di distribuire ai creditori il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a patto che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi;
- in ogni caso, assicuri il pagamento integrale in denaro dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis* n. 1 del codice civile entro 30 giorni dall'omologazione;
- possa essere presentato previa concessione di un "termine" a fronte di una domanda "con riserva";
- debba essere attestato, quanto alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui al CCII.

Le diverse "fasi" di tale strumento possono essere sintetizzate come segue:

- presentazione di ricorso giudiziale per l'accesso al piano di ristrutturazione omologato;
- valutazione del Tribunale in ordine alla mera ritualità della proposta ed alla correttezza

CHIOMENTI

dei criteri di formazione delle classi: in tal caso, il Tribunale nomina il Commissario Giudiziale, il Giudice Delegato e fissa i termini per l'espressione del voto dei creditori;

- votazione da parte dei creditori: in ciascuna classe la proposta è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (fermo quanto disposto dal CCII in merito ai crediti muniti di diritto di prelazione);
- in caso di **approvazione da parte di tutte le classi**, il Tribunale omologa il piano di ristrutturazione (è previsto un meccanismo di *cram down*);
- se il piano di ristrutturazione non è approvato da parte di tutte le classi il debitore – tra l'altro – può modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo.

L'imprenditore conserva l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'impresa sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, con onere di informare preventivamente per iscritto il Commissario in ordine ad atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti con il piano. Inoltre il CCII prevede che alcune disposizioni relative al concordato preventivo possano applicarsi, in quanto compatibili, anche ai piani di ristrutturazione (tra cui, ad esempio, quelle concernenti le proposte concorrenti, i contratti pendenti e la nuova finanza preveducibile).

Gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano di ristrutturazione omologato e in esso indicati sono esenti da azione revocatoria ai sensi dell'articolo 166 del CCII nonché dall'azione revocatoria ordinaria.

VII Concordato preventivo

Il Codice della Crisi introduce talune – pur rilevanti – novità alla disciplina del concordato preventivo, senza tuttavia snaturarne i tratti essenziali.

Resta ferma, anche nel CCII, la distinzione tra:

- concordato in **continuità aziendale**, che si caratterizza per soddisfare i creditori **“in misura anche non prevalente”** con il ricavato prodotto dalla continuità aziendale **diretta o indiretta** e per il dover preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro;
- concordato **con liquidazione del patrimonio**, in cui diviene obbligatorio effettuare un apporto di risorse esterne che possa **incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile**, nonché assicurare il soddisfo dei creditori chirografari (*ab origine* e degradati) in misura almeno pari al 20%. Le **risorse esterne** possono essere **distribuite anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile**.

Tra gli ulteriori elementi di novità rispetto all'assetto di cui alla Legge Fallimentare si segnalano, tra l'altro:

- l'assenza di uno *stay of action* automatico: esso è disposto su specifica istanza del debitore;
- la riduzione a massimi 60 giorni (prorogabili sino a massimi ulteriori 60 su istanza del debitore, salvo pendenza di domanda per la liquidazione giudiziale) del termine del cd. “concordato in bianco”;
- la “classazione obbligatoria” dei creditori per tutti i concordati in continuità aziendale, nonché al ricorrere di talune ulteriori ipotesi specificamente indicate *sub* articolo 85

del CCII;

- la possibilità di introdurre una moratoria “senza limiti temporali” per il pagamento dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, ferma la previsione del diritto di voto nei limiti di cui al CCII e con un limite massimo di 6 mesi per i crediti assistiti da privilegio ex articolo 2751-*bis* n. 1 del codice civile;
- la necessità di una approvazione unanime, da parte di tutte le classi creditorie, per il caso di concordato in continuità aziendale (con l’introduzione, in tal caso, di una “maggioranza relativa”);
- inammissibilità delle proposte concorrenti qualora la relazione del professionista indipendente attesti che la proposta concordataria assicura il pagamento di almeno il 30% dei crediti chirografari (20% in caso sia stata utilmente avviata la composizione negoziata);
- impossibilità, per le controparti *in bonis*, di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale o di provocarne la risoluzione (ovvero anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore);
- esenzione anche da azione revocatoria ordinaria (oltretutto da azione revocatoria ex articolo 166 del CCII) per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo ovvero legalmente compiuti dopo il deposito della domanda;
- configurabilità di un concordato preventivo “di gruppo”.

VIII Liquidazione giudiziale

La **procedura di liquidazione giudiziale** conserva le **caratteristiche essenziali** rispetto a quella prevista per il **fallimento** nella Legge Fallimentare, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le **novità più rilevanti** si segnalano:

- (i) la **sostituzione del termine “fallimento”** con l’espressione “**liquidazione giudiziale**”;
- (ii) l’adozione di misure dirette a rendere più efficace la **funzione del curatore**;
- (iii) la **modifica del sistema di accertamento del passivo** al fine di improntarlo a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione (il termine per la presentazione di domande tardive viene ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12));
- (iv) l’**accelerazione del procedimento di chiusura** della procedura; e
- (v) il **diritto all’esdebitazione** dell’imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando le norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Inoltre, quali ulteriori elementi di novità si evidenziano:

- la configurabilità di una **liquidazione giudiziale “di gruppo”**; e
- l’introduzione di una **disciplina particolare** in tema di **rimedi revocatori infragruppo**.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il vostro abituale riferimento in Chiomenti.